

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/177 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. L'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5: PB) beneficiava, tuttavia, di un'esenzione dalla restrizione e pertanto figura attualmente nell'allegato III, voce 18 b), della direttiva stessa. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, la data di scadenza originale di tale esenzione era il 21 luglio 2016, in conformità del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Tale esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda, in conformità al secondo comma di tale articolo.
- (5) Inoltre, la Commissione ha ricevuto a gennaio 2015 la domanda n. 2015-3 per una nuova esenzione da aggiungere all'allegato IV per le lampade a scarica utilizzate come lampade per fototerapia (apparecchiature mediche) contenenti sostanze fosforescenti. Avendo la valutazione dimostrato che è meccanicamente possibile che una lampada intesa per uso medico venga installata in un apparecchio abbronzante e viceversa, è stato deciso di accorpate queste domande di esenzione nell'ambito della valutazione dell'esenzione di cui alla voce 18 b) dell'allegato III.
- (6) Il piombo attivatore della polvere fluorescente è necessario per consentire l'attivazione del fosfosilicato di bario; trasforma la radiazione a 254 nm (UV) nella radiazione UV desiderata (290nm-400nm) ed è utilizzato per oltre il 95 % delle lampade fluorescenti da interni a vapori di mercurio a bassa pressione per apparecchi abbronzanti e per alcune applicazioni mediche. Fornisce un'intensità UV con lunghezza d'onda di 350 nm, fondamentale al fine di stimolare la pigmentazione cutanea.
- (7) Gli apparecchi abbronzanti sono rigorosamente regolamentata nell'Unione ed eventuali alternative al piombo devono soddisfare criteri in materia di affidabilità e sicurezza e legati ai rischi sanitari. Attualmente, tali alternative non sono disponibili.
- (8) La sostituzione o l'eliminazione del piombo per alcune lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di prodotti sostitutivi affidabili. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta da quest'ultima. Dovrebbe pertanto essere rinnovata l'esenzione dell'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

